II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 18 gennaio 1973

relativo a delle disposizioni particolari per la copertura del fabbisogno di tesoreria delle Comunità nel quadro delle spese di bilancio

(73/4/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo l'entrata in vigore della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (1), nonché del regolamento n. 2/71 (2), relativo all'applicazione di detta decisione, è necessario prevedere delle disposizioni che consentano di coprire in modo adeguato il prevedibile fabbisogno di tesoreria delle Comunità mediante il versamento delle risorse proprie e dei contributi degli Stati membri secondo un ritmo adeguato a detto fabbisogno ;

considerando che tali disposizioni sono urgenti, in quanto a partire dal 1° gennaio 1973 si deve far fronte alle necessità finanziarie delle Comunità allargate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

Articolo 1

1. Ogni Stato membro versa le risorse proprie effettivamente accertate a concorrenza della percentuale prevista, per l'esercizio in questione, all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, della decisione del 21 aprile 1970.

Tuttavia gli Stati membri che, in base alle previsioni iscritte al bilancio, non sarebbero obbligati a versare dei contributi finanziari, versano mensilmente a titolo di risorse proprie un importo corrispondente alla parte relativa applicata al fabbisogno di tesoreria di cui al paragrafo 2. L'adozione di un bilancio suppletivo o rettificativo comporta eventualmente la modifica di questa parte relativa.

2. Il fabbisogno di tesoreria valutato mensilmente è coperto dagli Stati membri proporzionalmente alla parte relativa stabilita nel bilancio per ciascuno di essi.

3. Ogni Stato membro detrae dalla somma posta in tal modo a suo carico, l'importo delle risorse proprie che deve versare nel medesimo mese, in conformità al paragrafo 1.

Articolo 2

Alla chiusura dei conti di ogni esercizio, la Commissione stabilisce una situazione degli importi versati, mettendo in luce la differenza tra quanto gli Stati membri hanno versato effettivamente e quanto avrebbero dovuto versare secondo il conto di gestione a titolo dell'esercizio in questione.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(2) GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 1.

L'importo globale, così determinato, è rimborsato agli Stati membri sotto forma di una detrazione da effettuare sul successivo versamento mensile.

Simultaneamente, quando se ne presenti la necessità e a concorrenza di un importo massimo di 400 milioni di unità di conto, su richiesta della Commissione, gli Stati membri mettono nuovamente a disposizione della Commissione l'importo globale di cui al secondo comma. In tale caso, la partecipazione finanziaria degli Stati membri avviene :

— per i nuovi Stati membri, in funzione della percentuale stabilita nell'articolo 129 del trattato di adesione (1), tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 130 ;

— per gli altri Stati membri, e per la copertura del saldo, in funzione della percentuale di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970.

Se l'importo globale, di cui sopra, è superiore a 400 milioni di unità di conto, l'eccedenza è inclusa nel fabbisogno di tesoreria della Commissione.

Gli importi così determinati vengono imputati sul successivo versamento mensile.

Articolo 3

Se al momento della richiesta di fondi effettuata dalla Commissione il bilancio non è ancora adottato, la parte relativa presa come riferimento per la determinazione della partecipazione di ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è quella del progetto o del progetto preliminare di bilancio in corso d'esame.

Articolo 4

1. La Commissione comunica ad ogni Stato membro il fabbisogno di tesoreria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro il 1° del mese che precede quello cui si riferisce la valutazione.

2. I versamenti corrispondenti, diversi dalle risorse proprie, vengono effettuati da ogni Stato membro entro la fine di ogni mese.

Tuttavia, i contributi imputabili al capitolo 51 delle entrate della nomenclatura di bilancio sono versati :

— a concorrenza di 7/12 entro il 15 del mese di gennaio,

— a concorrenza del saldo entro il 15 del mese di luglio.

Questi diversi versamenti vengono iscritti sul conto speciale « Contributi », aperto da ogni Stato membro presso l'organismo da esso designato.

Qualsiasi ritardo nell'iscrizione su tale conto degli importi dovuti ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 comporta il pagamento, da parte dello Stato membro interessato, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più alto negli Stati membri, applicato il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per mese di ritardo.

Articolo 5

Quattro volte all'anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio. Tale relazione consente di esaminare la situazione di tesoreria delle Comunità e di accertare se questa sia adeguata alle necessità del momento.

Articolo 6

I versamenti previsti agli articoli precedenti si effettuano in moneta nazionale e sono calcolati sulla base della parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, in vigore il giorno del versamento.

Articolo 7

Il 20 gennaio 1973, la Commissione procede alla prima comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Entro il 5 febbraio ogni Stato membro effettua i relativi versamenti, diversi dalle risorse proprie.

Articolo 8

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 aprile 1973.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. LEFÈVRE

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.